



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/112/SR5/C7

*Conseguito nelle
sedute del
13 ottobre 2001*



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE "MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 23 APRILE 2001, N. 290 RECANTE REGOLAMENTO DI
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALLA
PRODUZIONE, ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO E ALLA VENDITA DI
PRODOTTI FITOSANITARI E RELATIVI COADIUVANTI"**

Punto 5) O.d.g. - Conferenza Stato - Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste emendative di seguito riportate:

TESTO DECRETO	EMENDAMENTI DELLE REGIONI
	Emendamenti non ritenuti accoglibili
<p>Art. 4 (Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile del 2001, n. 290)</p> <p>1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 9</p> <p>(Domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari)</p> <p>1. La domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, redatta secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza previste dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 disponibili sul portale del Ministero della salute, è inoltrata alla Direzione Generale dal responsabile o a</p>	<p>Art. 4 (Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile del 2001, n. 290)</p> <p>1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 9</p> <p>(Domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari)</p> <p>1. La domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, redatta secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza previste dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 disponibili sul portale del Ministero della salute, è inoltrata alla Direzione Generale dal responsabile o a nome del</p>

nome del responsabile della prima immissione in commercio, legalmente domiciliato nel territorio comunitario, unitamente a:

- omissis-

g) un facsimile in formato elettronico modificabile della bozza di etichetta contenente le informazioni che si intendono apporre sull'etichetta definitiva, conforme alle prescrizioni in materia di classificazione in base al Regolamento (CE) 1272/2008, e che deve riportare almeno:

- 1) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;
- 2) il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto;
- 3) il numero massimo di applicazioni all'anno;
- 4) l'intervallo tra i trattamenti;
- 5) un'eventuale restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l'inclusione di tale restrizione è indicata sull'etichetta;
- 6) ~~ove ritenuto necessario~~ sulla base della valutazione del rischio per gli astanti, l'obbligo di informare, prima dell'uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati;

- omissis-

Art. 20

(Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)

1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:

"Art. 42

(Dati di vendita e di utilizzazione)

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che non adempiono agli obblighi di invio dei dati di vendita verrà revocata l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 22.

responsabile della prima immissione in commercio, legalmente domiciliato nel territorio comunitario, unitamente a:

- omissis-

g) un facsimile in formato elettronico modificabile della bozza di etichetta contenente le informazioni che si intendono apporre sull'etichetta definitiva, conforme alle prescrizioni in materia di classificazione in base al Regolamento (CE) 1272/2008, e che deve riportare almeno:

- 1) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;
- 2) il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto;
- 3) il numero massimo di applicazioni all'anno;
- 4) l'intervallo tra i trattamenti;
- 5) un'eventuale restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l'inclusione di tale restrizione è indicata sull'etichetta;
- 6) **Cassare la seguente frase: "ove ritenuto necessario";**

Art. 20

(Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)

1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:

"Art. 42

(Dati di vendita e di utilizzazione)

Al comma 2 sostituire la frase "verrà revocata l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 22." con il seguente periodo: "è applicata la sanzione prevista dall'articolo 17 della legge 283/1962 e in caso di recidiva è revocata l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo



<p style="text-align: center;">- omissis-</p> <p>4. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione in azienda. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi irritanti non classificati) entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.</p> <p>Il registro dei trattamenti riporta:</p> <p>a) i dati anagrafici relativi all'azienda;</p> <p>b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari.</p> <p>c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.</p> <p style="text-align: center;">- omissis-</p>	<p>22.”</p> <p style="text-align: center;">- omissis-</p> <p>4. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione in azienda. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.</p> <p>Il registro dei trattamenti riporta:</p> <p>a) i dati anagrafici relativi all'azienda;</p> <p>b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari.</p> <p>c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.</p> <p>Alla fine del comma 4 aggiungere la seguente frase: “Ai soggetti che non adempiono agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti previsti dal presente comma, si applica la sanzione prevista dall’art. 17 della Legge 283/1962”.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile del 2001, n. 290)</p> <p>1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 9"</p> <p>(Domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari)</p> <p>1. La domanda di autorizzazione di un prodotto</p>	<p style="text-align: center;">Emendamenti ritenuti accoglibili</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile del 2001, n. 290)</p> <p>1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 9"</p> <p>(Domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari)</p> <p>1. La domanda di autorizzazione di un prodotto</p>



fitosanitario, redatta secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza previste dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 disponibili sul portale del Ministero della salute, è inoltrata alla Direzione Generale dal responsabile o a nome del responsabile della prima immissione in commercio, legalmente domiciliato nel territorio comunitario, unitamente a:

- omissis-

g) un facsimile in formato elettronico modificabile della bozza di etichetta contenente le informazioni che si intendono apporre sull'etichetta definitiva, conforme alle prescrizioni in materia di classificazione in base al Regolamento (CE) 1272/2008, e che deve riportare almeno:

- 1) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;
- 2) il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto;
- 3) il numero massimo di applicazioni all'anno;
- 4) l'intervallo tra i trattamenti;
- 5) un'eventuale restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l'inclusione di tale restrizione è indicata sull'etichetta;
- 6) ove ritenuto necessario sulla base della valutazione del rischio per gli astanti, l'obbligo di informare, prima dell'uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati;
- 7) l'indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio «professionali» e «non professionali»;
- 8) l'intervallo di rientro;
- 9) le dimensioni e il materiale di imballaggio.

fitosanitario, redatta secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza previste dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 disponibili sul portale del Ministero della salute, è inoltrata alla Direzione Generale dal responsabile o a nome del responsabile della prima immissione in commercio, legalmente domiciliato nel territorio comunitario, unitamente a:

- omissis-

g) un facsimile in formato elettronico modificabile della bozza di etichetta contenente le informazioni che si intendono apporre sull'etichetta definitiva, conforme alle prescrizioni in materia di classificazione in base al Regolamento (CE) 1272/2008, e che deve riportare almeno:

- 1) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;
- 2) il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto;
- 3) il numero massimo di applicazioni all'anno;
- 4) l'intervallo tra i trattamenti;
- 5) un'eventuale restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l'inclusione di tale restrizione è indicata sull'etichetta;
- 6) ove ritenuto necessario sulla base della valutazione del rischio per gli astanti, l'obbligo di informare, prima dell'uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati;
- 7) l'indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio «professionali» e «non professionali»;
- 8) l'intervallo di rientro;
- 9) le dimensioni e il materiale di imballaggio.

Al comma 1 dopo la lettera g) in fondo aggiungere i seguenti punti:

10) indicazioni relativamente all'utilizzo corretto secondo i principi in materia di gestione integrata delle specie nocive di cui all'art. 14 e all'allegato III della direttiva 2009/128/CE.

11) il periodo tra l'ultima applicazione del



Art. 7

**(Modifiche all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile del
2001, n. 290)**

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Modifiche di autorizzazioni)

- omissis-

7. Nel caso in cui la modifica dell'autorizzazione riguardi i casi di seguito indicati, il richiedente, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, può, sotto la propria responsabilità, commercializzare il prodotto fitosanitario con l'etichetta conforme al facsimile presentato. La Direzione generale effettua tutte le verifiche amministrative del caso, e comunica, in ogni momento, al richiedente eventuali rilievi, fino alla data di pubblicazione del facsimile dell'etichetta presentato e provvede ad aggiornare la banca dati, indicando la data dell'apportata modifica:

- a) il trasferimento dell'attività produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato; le variazioni di peso o di volume delle confezioni, con l'esclusione delle taglie eccezionali, che siano ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità di uso del preparato autorizzato. A tal fine sono considerate ininfluenti le variazioni di peso e di volume, anche successive, che, complessivamente, non comportino il superamento di un valore pari al cento per cento del peso o del volume massimo riportato nella etichetta autorizzata all'atto dell'immissione in commercio;
- c) i cambiamenti formali delle etichette;
- d) eliminazione dalle etichette di impieghi già autorizzati, per motivi esclusivamente commerciali;
- e) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale in seguito all'aggiornamento al progresso tecnico scientifico delle norme comunitarie in materia di classificazione e di etichettatura;
- f) l'indicazione o la variazione del distributore".



	<p>Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma: 8) <i>“Qualsiasi modifica intervenuta ai sensi del presente articolo è comunicata dalla Direzione Generale al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell’aggiornamento della banca dati di cui all’art. 40 comma 2”.</i></p>
<p align="center">Art. 19 (Modifiche all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)</p> <p>I. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:</p> <p align="center">"Art. 40 (Banca dati) - omissis-</p> <p>2. Le informazioni relative agli impieghi, le dosi di applicazione e le avversità combattute dai prodotti fitosanitari autorizzati sono raccolte nella banca dati esistente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le banche dati dei due dicasteri operano in stretta sinergia per un reciproco scambio di informazioni.</p>	<p align="center">Art. 19 (Modifiche all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)</p> <p>I. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:</p> <p align="center">"Art. 40 (Banca dati) - omissis-</p> <p>2. Le informazioni relative agli impieghi, le dosi di applicazione e le avversità combattute dai prodotti fitosanitari autorizzati sono raccolte nella banca dati esistente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le banche dati dei due dicasteri operano in stretta sinergia per un reciproco scambio di informazioni. Al comma 2, alla fine dell'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole: <i>“che dovranno essere disponibili nel più breve tempo possibile”.</i></p>
<p align="center">Art. 20 (Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)</p> <p>I. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:</p> <p align="center">"Art. 42 (Dati di vendita e di utilizzazione) - omissis-</p> <p>4. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione in azienda. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che</p>	<p align="center">Art. 20 (Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)</p> <p>I. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:</p> <p align="center">"Art. 42 (Dati di vendita e di utilizzazione)</p> <p>4. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano <i>presso l'azienda</i> il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione in azienda. Per registro dei trattamenti si intende <i>un modulo aziendale</i></p>



riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Il registro dei trattamenti riporta:

- a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
- b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari.
- c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

- omissis-

che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) **“entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento stesso”**.

Il registro dei trattamenti riporta:

- a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
- b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari.
- c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

Emendamenti con riserva di accoglibilità

Art. 20

(Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)

1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:

"Art. 42

(Dati di vendita e di utilizzazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, all'Autorità regionale competente ed al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in via telematica o su supporto magnetico, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I risultati dei dati elaborati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorità regionale deve comunicare

Art. 20

(Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)

1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, è sostituito dal seguente:

"Art. 42

(Dati di vendita e di utilizzazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, **“in via telematica al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente”**, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I risultati dei dati elaborati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorità regionale deve comunicare inoltre al Ministero della salute



inoltre al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio Informativo Agricolo Nazionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale elenco, comunicandone le variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve essere fornito su supporto magnetico, secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale e indirizzo.

-omissis-

ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio Informativo Agricolo Nazionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale elenco, comunicandone le variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve essere fornito su supporto magnetico, secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale e indirizzo.

Roma, 13 ottobre 2011

